

D.A. n.31 del 03 novembre 2017

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL TURISMO
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978,n.2 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il testo unico delle Leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTO il D.P. Reg. 5 dicembre 2009 n.12, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che ha modificato l'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale istituendo, tra gli altri, l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTO il D.P. Reg. n. 472/Area I^/S.G. Del 4 novembre 2015 con il quale l'On. avv. Anthony Emanuele Barbagallo è nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo;

VISTA la legge regionale n. 28 del 6 aprile 1996 "Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica".

RITENUTO che al fine di consentire la destagionalizzazione dei flussi turistici sul vulcano Etna è necessario concedere la possibilità alle Guide Vulcanologiche, in possesso delle necessarie abilitazioni, di potere effettuare l'attività di accompagnamento in escursione ed ascensione anche su terreni innevati ove sia consentita la progressione senza l'ausilio di attrezzature alpinistiche (corda, piccozza, ramponi e sci).

DECRETA

Art. 1)

Sul vulcano Etna, è consentito alle Guide vulcanologiche, iscritte nell'elenco speciale dell'Albo tenuto dal Collegio regionale delle Guide alpine e vulcanologiche, l'attività di accompagnamento turistico in escursione ed ascensione anche su terreni innevati ove sia consentita la progressione senza l'ausilio di attrezzature alpinistiche.

Art. 2)

Per svolgere l'accompagnamento turistico in escursione ed ascensione su terreni innevati, le Guide vulcanologiche dovranno avere conseguito la relativa specializzazione mediante partecipazione ad un modulo formativo di progressione su neve senza l'uso di attrezzature alpinistiche tenuto da una Guida alpina istruttore e organizzato dal Collegio delle Guide alpine e Vulcanologiche della Sicilia.

Art.3)

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2004, integralmente, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito web dell'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e del Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia.

Palermo, lì

firmato

L'Assessore

On. Avv. Anthony Emanuele Barbagallo

